

COMUNE DI MONTEU ROERO

**REGOLAMENTO ACUSTICO
COMUNALE**

ai sensi dell'art. 5 L.R. 52/2000

Sindaco	Segretario comunale	Responsabile del procedimento:	Il tecnico di acustica
			 Piobesi d'Alba (CN) P.zza San Pietro 18/b - Tel. 0173/619172
Data Giugno 2006 Revisione n. 0		Approvazione D.C.C. n. <u>33</u> In data <u>14/4/2007</u>	

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART.1 – FINALITA’	3
ART.2 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	3
ART.3 – CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
ART.4 – DEFINIZIONI TECNICHE	3
CAPO II: LIMITI ACUSTICI.....	7
ART.5 – RISPETTO DEI LIMITI	7
ART.6 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	8
CAPO III: ATTIVITA’ TEMPORANEE	9
ART.7 – ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO PRESSO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI O NELL’AMBITO DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI	9
ART. 8 – CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	10
ART. 9 – ATTIVITA’ SPORTIVE RUMOROSE.....	10
CAPO IV: SORGENTI DI RUMORE SPECIFICHE	13
ART. 10 – DIFESA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA SORGENTI DI RUMORE SPECIFICHE	13
CAPO V: TRAFFICO VEICOLARE	15
ART. 11 – DIFESA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI	15
CAPO VI: PRATICHE EDILIZIE.....	17
ART. 12 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	17
ART.13 – VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO	19
ART.14 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	21
CAPO VII: SISTEMA SANZIONATORIO	23
ART.15 – ORDINANZE.....	23
ART.16 – CONTROLLI E SANZIONI.....	23
ART.17 – COORDINAMENTO CON ALTRE NORMATIVE	24
CAPO VIII: MODULISTICA.....	25

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza del Comune, delle disposizioni statali e regionali, in materia di prevenzione e contenimento dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno ed abitativo.
2. Le norme stabilite dal presente regolamento hanno finalità di tutela dalle alterazioni conseguenti al rumore prodotto dalle attività umane, nonché di salvaguardia del benessere dei cittadini attraverso l'adozione di misure di prevenzione e misure di risanamento delle aree acusticamente inquinate.

ART.2 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI

1. Il presente regolamento assume come principali riferimenti legislativi la Legge n.447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e la Legge Regionale n.52 del 20/10/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" ed i loro provvedimenti attuativi.

ART.3 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento stabilisce norme nell'ambito del territorio comunale.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le sorgenti sonore che producono effetti unicamente all'interno di locali adibiti ad attività produttive (industriali o artigianali o commerciali) senza diffusione di rumori nell'ambiente esterno.

ART.4 – DEFINIZIONI TECNICHE

1. Proposta di zonizzazione acustica (PZA): elaborato di cui all'art. 7, comma 1 della L.R. 52/2000 ed al punto 5 dell'Allegato alla DGR 85-3802 del 6.8.2001, adottato con Delibera di Consiglio Comunale.
2. Piano di classificazione acustica (PCA): la proposta di zonizzazione acustica approvata dal Consiglio Comunale con il provvedimento definitivo di classificazione acustica di cui all'art. 7, comma 5 L.R. 52/2000; tiene conto delle osservazioni dei privati, della Provincia e dei Comuni limitrofi.
3. Sorgente di rumore: attività che causa immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
4. Elenco esemplificativo e non esaustivo di possibili sorgenti di rumore:
 - macchine, motori ed impianti per la lavorazione industriale o artigianale (ad esempio presse, tagliatrici, eccetera) oppure a servizio di attività agricole (ad esempio cannoni antigrandine, eccetera);
 - mulini e altri impianti destinati all'attività di macinazione o di miscelazione;
 - sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici;
 - impianti frigoriferi;
 - impianti pneumatici ausiliari (ad esempio per la produzione e la distribuzione di aria compressa);
 - operazioni di taglio, traforo, battitura con mazze o martelli, eccetera;
 - lavorazioni rumorose svolte all'esterno (operazioni di scavo o movimentazione materiali, attività di recupero, eccetera);
 - macchinari per impianti di trattamento rifiuti: recupero, smaltimento;
 - attrezzature e macchine da cantiere;
 - impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente) o di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente) e relativi condotti di emissione o deflusso;
 - impianti di depurazione, abbattimento e disinquinamento (ad esempio dell'aria o dell'acqua) e relativi condotti di emissione o deflusso;

- impianti di servizio (ad esempio autolavaggi, eccetera);
- aree adibite a movimentazione merci, parcheggi e depositi di mezzi di trasporto (attività di carico/scarico delle merci, manovre dei veicoli pesanti, tenuta in moto per riscaldamento motori o per il funzionamento dell'impianto frigorifero del veicolo, ecc.);
- parcheggi e flussi di traffico indotti da parcheggi e poli attrattivi di persone
- infrastrutture in genere,
- impianti elettroacustici di diffusione sonora.

5. Sorgente di rumore temporanea: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive ad ubicazione permanente.

6. Attività ripetitiva o non occasionale: evento sonoro che supera i limiti di assoluti e si replica nello stesso luogo, ossia con effetti sui medesimi recettori, per più di 30 giorni durante l'anno solare, anche se esercitata da soggetti diversi.

7. Limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. Tali valori sono riportati nella tabella B dell'Art. 2, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e si applicano a tutte le aree del territorio secondo la rispettiva classificazione in zone acusticamente omogenee.

8. Limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso dall'insieme delle sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, e in differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

9. Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, differenziato, però, dagli ambienti destinati ad attività produttive.

10. Limiti di zona: limiti acustici assoluti (emissione, immissione, attenzione e qualità) e differenziali.

11. Limite di immissione differenziale: la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale all'interno degli ambienti abitativi ed il rumore residuo (Art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"). Il limite differenziale vale 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree inserite nella classe VI; se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno; alla rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

12. Impatto acustico: l'effetto indotto e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni (art. 2, comma 1, lettera b, legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico").

13. Documentazione di impatto acustico: relazione tecnica atta a fornire gli elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di sorgenti di rumore in progetto e dal loro esercizio. Dovrà permettere l'individuazione e l'apprezzamento delle modifiche introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi e degli ambienti limitrofi, verificarne la compatibilità con: gli standard e le prescrizioni esistenti, gli equilibri naturali, la popolazione residente e lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.

14. Clima acustico: la condizione sonora esistente in una determinata porzione di territorio, derivante dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali e antropiche (art. 2, comma 1, lettera c, legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico").

15. Valutazione di clima acustico: ricognizione delle condizioni sonore, abituali e ripetitive nelle loro variazioni temporali, finalizzata ad evitare che insediamenti sensibili al rumore siano realizzati in aree

aventi condizioni di rumorosità non compatibili con il loro utilizzo, fatta salva la possibilità di realizzare ugualmente l'insediamento ove sussistano le condizioni indicate all'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 52/2000, adottando opportuni provvedimenti.

16. Piano di risanamento acustico: strumento che si pone l'obiettivo di rimuovere le situazioni di inquinamento acustico ed, eventualmente, di raggiungere i valori ottimali di qualità acustica.

CAPO II: LIMITI ACUSTICI

ART.5 – RISPETTO DEI LIMITI

1. Con l'approvazione del Piano di Classificazione Acustica ogni porzione del territorio comunale viene ad essere dotata di specifici limiti per l'inquinamento acustico, i quali vanno a sostituire la vecchia classificazione derivante dal D.P.C.M. 1/3/1991.

2. Chiunque, soggetto privato o pubblico, sia nella qualità di proprietario o gestore, è responsabile della gestione e dell'utilizzazione di:

- Impianti tecnici degli edifici ed altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore,
- Attività industriali,
- Attività artigianali,
- Attività commerciali,
- Attività di servizio,
- Attività professionali,
- Attività agricole,
- Parcheggi pertinenti le attività sopra citate,
- Aree adibite a movimentazione merci,
- Depositi di mezzi di trasporto di persone e di merci;

deve rispettare:

- i valori limite di emissione, riportati nella Tabella B allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" misurati in prossimità della sorgente sonora, secondo il Piano di Classificazione Acustica Comunale,

- i valori limite di immissione, riportati nella Tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" misurati in prossimità dei ricettori all'esterno, secondo il Piano di Classificazione Acustica Comunale,

- i valori limite differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi riportati nel D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

3. Per le infrastrutture stradali e ferroviarie e le altre sorgenti sonore di cui all'art.11 comma 1 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, i valori assoluti di emissione ed immissione di cui alla Tabella B e C non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei valori limite assoluti di immissione.

4. Per le scuole i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori (es. periodo notturno, giorni festivi, vacanze).

ART.6 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1. Effetti dell'adozione della classificazione acustica sulla strumentazione urbanistica. L'adozione del Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.) del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del comune i principi di tutela dall'inquinamento acustico previsti dalla Legge n.447 del 26 ottobre 1995.
2. Revisione. A far tempo dall'adozione del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, qualsiasi Variante al P.R.G. e relativi strumenti attuativi deve obbligatoriamente essere improntata a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di benessere acustico prescritti dalla legge n.447 e successive modifiche ed integrazioni. La classificazione acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di portare in conto variazioni sostanziali dei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata.
3. Potenziali casi di criticità acustica. Gli elaborati della Classificazione Acustica del territorio comunale individuano, per ambiti, una classificazione acustica definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso. In relazione a tale zonizzazione, si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato fonometricamente nella situazione attuale:
 - a. Situazioni di compatibilità. Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classi acustiche che non differiscono per più di 5 dBA (compatibilità fonometrica e cartografica).
 - b. Situazioni di potenziale incompatibilità. Confine tra zone di classi acustiche differenti per più di 5 dBA, dove comunque, in base alle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di criticità acustica. Per tali ambiti non si rendono necessari al momento interventi di risanamento. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbero provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti, si procederà alla predisposizione di Piano di Risanamento Acustico (incompatibilità cartografica, compatibilità fonometrica).
 - c. Situazioni di incompatibilità. Situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona. In questo caso, il Piano di Risanamento Acustico individuerà l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti (compatibilità cartografica, incompatibilità fonometrica).
4. I Piani di Risanamento Acustico (P.R.A.) dovranno essere predisposti nel caso in cui vi sia un superamento dei limiti di attenzione e/o nel caso in cui la zonizzazione acustica metta in evidenza l'impossibilità di rispettare, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il divieto di contatto tra aree i cui valori di qualità si discostino in misura superiore a 5dBA. I piani di risanamento acustico possono anche essere adottati allorquando s'intenda perseguire il raggiungimento dei valori di qualità. L'elaborazione del Piano implica quindi l'interazione dei diversi settori dell'Amministrazione, l'analisi del contenuto e delle indicazioni del P.R.G.C., il coordinamento con i piani previsti dalla legislazione in materia ambientale e con i piani di risanamento acustico delle imprese (art. 14 L.R.20 ottobre 2000, n. 52) e dei gestori delle infrastrutture di trasporto ai sensi del D.M. 29 novembre 2000, da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture. Il P.R.A. può prevedere provvedimenti di varia natura: di tipo amministrativo (proposte ed indirizzi in sede di attività pianificatoria), normativo e regolamentare (P.R.G.C., regolamenti, ecc.) e veri e propri interventi di mitigazione acustica anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore "estrane" al contesto urbanistico ed acustico all'interno del quale sono inserite. Il P.R.A. complessivamente si connota come strumento in grado di contribuire a un complessivo disegno di sostenibilità del modello di sviluppo della città e del territorio.

CAPO III: ATTIVITA' TEMPORANEE

ART.7 – ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO PRESSO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI O NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI

1. Campo di applicazione. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 4 del presente regolamento, quelle:

- esercitate presso circoli privati o pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata,
- esercitate presso feste popolari o partitico-popolari o associazionistiche, manifestazioni musicali, circhi, cinema all'aperto, luna park ed assimilabili (serate musicali, comizi, attività che prevedano l'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione fissi o installati su mezzi).

2. Orari. Il funzionamento delle sorgenti di rumore di cui al comma 1, imprenditoriali e non, con emissioni superiori ai livelli di zona è consentito allorché esse nell'arco dell'anno solare non superino la durata di 7 ore continuative per evento e complessivamente le 70 ore annuali. Gli orari consentiti vanno dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00. Nel riproporsi l'attività temporanea dovrà rispettare un'interruzione non inferiore a 16 ore. È preferibile evitare manifestazioni rumorose nell'orario scolastico e nell'intervallo compreso tra un'ora prima delle funzioni religiose pertinenti fino ad un'ora dopo. Il montaggio e lo smantellamento di strutture, palchi, banchi, giostre ubicati all'aperto ... non dovrà avvenire nell'orario compreso tra le ore 22:00 e le ore 6:00, salvo motivate ragioni di sicurezza.

3. Prescrizioni. I limiti assoluti di immissione, circoscritti al disturbo causato dall'attività per cui è stata richiesta deroga, non dovranno comunque superare, durante l'intervallo temporale in cui si svolge la manifestazione e in prossimità degli edifici maggiormente esposti, i valori di 75 dB(A) se il LAeq viene misurato su tutto il tempo di durata della manifestazione. Se viene misurato su un tempo di campionamento pari ad un brano musicale significativo (per almeno tre minuti), al perimetro (recinzione, altrimenti in facciata delle abitazioni più vicine) della zona nella quale si svolge la manifestazione o l'attività temporanea non dovrà superare i 78 dB(A). In ogni punto accessibile al pubblico non siano superati i 100 dB(A) di livello equivalente ponderato "A" su tre minuti. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi. Le manifestazioni localizzate in zone abitate avranno l'obbligo di contenere le emissioni acustiche in modo da non arrecare disturbo alla popolazione residente. Le prescrizioni date dovranno essere commisurate al luogo in cui si colloca la manifestazione e soprattutto alla possibilità che la stessa disturbi (o abbia disturbato in passato, come si evince da esposti alle Autorità competenti) la popolazione residente.

4. Modalità di autorizzazione. Tutte le attività temporanee rumorose di cui al comma 1 per cui il gestore preveda che si superino i limiti fissati dal DPCM 14/11/97 o per cui l'Amministrazione Comunale ne faccia richiesta devono essere autorizzate a seguito della presentazione di apposita domanda. I soggetti interessati devono presentare, almeno 30 giorni prima della data di inizio prevista per l'attività, istanza di autorizzazione al Comune allegando adeguata documentazione (vedasi Modulo A in allegato al Capo VIII)

5. Soggetti. La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata dai gestori o dai legali rappresentanti di associazioni, enti o ditte che organizzano l'evento.

6. Facoltà. Si sottolinea che l'inoltro della richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti acustici da parte dei soggetti interessati non è obbligatoria nel caso in cui si preveda di non superare i limiti fissati dal DPCM 14/11/97. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere per attività di cui al comma 1 una documentazione previsionale di impatto acustico.

ART. 8 – CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

1. Campo di applicazione. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, i cantieri edili, stradali ed assimilabili nell'ambito dei quali si preveda l'uso di attrezzature e macchine rumorose (motocompressori, martelli pneumatici, motoseghe, frantumatori,...) che comportino il superamento dei limiti di zona e/o differenziali.
2. Orari. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione dei lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri edili può essere consentita nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 20:00.
3. Prescrizioni. Si dovranno preferibilmente utilizzare macchinari di tipo silenziato conformemente alle direttive CEE recepite dal D.M. n. 588 del 28/11/1987, D.L. n.135 del 27/01/1992 e D.L. n.137 del 27/01/1992 e gli impianti fissi dovranno essere opportunamente collocati in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti, anche con barriere provvisorie (ad esempio laterizi di cantiere, cumuli di sabbia,...). Gli avvisatori acustici dovranno essere utilizzati solo se non sostituibili con quelli di tipo luminoso e nel rispetto delle norme antinfortunistiche. L'esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale è da considerarsi regola implicita nel provvedimento autorizzativo.
4. Modalità di autorizzazione. Attività temporanee rumorose di cui al comma 1 del presente articolo caratterizzate da particolare complessità e durata dovranno essere autorizzate formalmente dal Comune, che richiede ai soggetti interessati di presentare, almeno 30 giorni prima della data di inizio prevista per l'attività, opportuna istanza di autorizzazione (vedasi Modulo B in allegato al Capo VIII) integrata dalla documentazione previsionale di impatto acustico.
5. Facoltà. Per i cantieri edili, stradali ed assimilabili finalizzati al ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari ed alle prescrizioni previste dal presente regolamento. L'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale potrà essere imposta qualora lo richiedano particolari esigenze, in ragione dello stato dei luoghi e della natura dei rumori.
6. Soggetti. La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata dalla ditta appaltatrice.

ART. 9 – ATTIVITA' SPORTIVE RUMOROSE

1. Campo di applicazione. Strutture o aree pubbliche destinate allo sport e al tempo libero o ricreative fonte di rumore, quali: autodromi, motocross, go-kart, tiro a volo, poligoni di tiro e simili, o attività sportive in cui si faccia uso di altoparlanti o occasionali tipo rally con stazioni di partenza o di arrivo sul territorio comunale,....
2. Orari. Le attività sportive di cui al comma 1 sono consentite dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00. È preferibile evitare manifestazioni rumorose nell'orario scolastico e nell'intervallo compreso tra un'ora prima delle funzioni religiose pertinenti fino ad un'ora dopo.
3. Prescrizioni. I limiti assoluti di immissione, circoscritti al disturbo causato dall'attività per cui è stata richiesta deroga, non dovranno comunque superare, durante l'intervallo temporale in cui si svolge la manifestazione e in prossimità degli edifici maggiormente esposti, i valori di 75 dB(A) se il LAeq viene misurato su tutto il tempo di durata della manifestazione. Le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova,... dovranno rispettare i contenuti del Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n.304: "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447".
4. Modalità di autorizzazione. Tutte le attività temporanee rumorose di cui al comma 1 per cui si preveda di superare i limiti fissati dal DPCM 14/11/97 devono essere autorizzate. I soggetti interessati devono presentare, almeno 30 giorni prima della data di inizio prevista per l'attività, istanza di autorizzazione al Comune allegando adeguata documentazione (vedasi Modulo C in allegato al Capo VIII)

5. Facoltà. Si sottolinea che l'inoltro della richiesta di autorizzazione in deroga da parte dei soggetti interessati non è obbligatoria nel caso in cui si preveda di non superare i limiti fissati dal DPCM 14/11/97, ad esempio partite calcistiche, tornei di tennis,... in cui non sia previsto l'uso di sistemi di amplificazione sonora e il cui numero di spettatori sia inferiore a 50 persone. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere per attività di cui al comma 1 del presente articolo una documentazione previsionale di impatto acustico.

CAPO IV: SORGENTI DI RUMORE SPECIFICHE

ART. 10 – DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA SORGENTI DI RUMORE SPECIFICHE

1. Manutenzione aree verdi private ossia: la potatura e/o il taglio del legname, lo sfalcio e la rasatura dell'erba, lavori occasionali di manutenzione edilizia e piccole trasformazioni o installazioni di impianti, attività di hobbistica, bricolage e fai-da-te,... sarà consentito dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. È preferibile evitare attività rumorose nell'orario scolastico e nell'intervallo compreso tra un'ora prima delle funzioni religiose pertinenti fino ad un'ora dopo. Tutti i possibili accorgimenti devono essere adottati per limitare al massimo il disturbo alla popolazione residente.
2. Raccolta dei rifiuti. Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani deve essere articolato in modo da contenere per quanto possibile l'inquinamento acustico, soprattutto nelle prime ore del mattino. I tempi di stazionamento degli automezzi pesanti utilizzati per la compattazione ed il trasporto finale devono essere ridotti al minimo e durante le attese prolungate i motori di trazione ed i meccanismi di compattazione degli automezzi dovranno essere spenti. I punti di stazionamento dovranno essere ubicati lontano dagli edifici di civile abitazione. Il conferimento dei rifiuti presso le campane del vetro dovrà avvenire dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
3. Allarmi antifurto. I nuovi sistemi di allarme antifurto dovranno essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione acustica ad un massimo di 15 minuti primi e 3 minuti per intervallo.
4. Impianti di condizionamento. L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati in Tab. B. dell'allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997, poiché impianti fisicamente solidali all'edificio e che rispettino il D.P.C.M. 14/11/1997 poiché sorgenti sonore tali da determinare un potenziale impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante.
5. Cannoni anti-grandine. L'installazione dei cannoni antigrandine deve essere autorizzata dagli Organi Competenti e deve prevedere una Documentazione di Impatto Acustico in un raggio di 500 m dal luogo o luoghi di installazione, con l'evidenziazione dei recettori presenti nell'area di studio, secondo le modalità elencate nel capitolo relativo. Il loro impiego è ammesso purché l'installazione avvenga ad una distanza di almeno 200 m dagli edifici abitati, lo spegnimento possa avvenire a distanza in modo da cessare le detonazioni nel più breve tempo possibile e ne venga limitato l'uso a situazioni di reale necessità.
6. Accensione di fuochi d'artificio e petardi ed il lancio di razzi. L'accensione di fuochi d'artificio, petardi ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale, salvo deroghe a seguito di formale richiesta scritta.
7. Autolavaggi. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet,...) nell'ambito di sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di tali attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 20:00. Gli autolavaggi di nuovo insediamento dovranno essere collocati all'esterno delle aree residenziali ad una distanza minima di 100 m da edifici abitati.
8. Pubblicità fonica. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 ai sensi dell'art.59 del Codice della Strada nei giorni feriali e il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. È preferibile evitare attività rumorose nell'orario scolastico e nell'intervallo compreso tra un'ora prima delle funzioni religiose pertinenti fino ad un'ora dopo.
9. Chioschi e dehors. L'utilizzo di chioschi o di spazi all'aperto nelle immediate vicinanze dell'esercizio non dovrà essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante.

10. L'uso di casse acustiche in esterno non dovrà comportare il superamento dei limiti di zona. L'uso di diffusori all'esterno del locale s'intende autorizzato purché ne venga limitato l'uso negli orari compresi tra le 10:00 e le 19:30 per non più di quattro ore diurne e sarà vietato nel raggio di 200 m da scuole di qualsiasi grado nell'orario scolastico. Si ricorda che nel raggio di 200 m da chiese, cimiteri e luoghi di culto sono vietate a partire da un'ora prima delle funzioni religiose pertinenti fino ad un'ora dopo. Le casse acustiche non dovranno essere orientate verso abitazioni o altri recettori sensibili, ma esclusivamente verso il centro dell'area esterna interessata.
11. L'eventuale disturbo (schiamazzi o rumori) prodotto dagli avventori dei locali d'intrattenimento deve essere inibito dai gestori, in modo particolare nel caso di locali il cui orario di apertura superi le ore 22:00. In questo caso è consigliabile ridurre tale disturbo ricorrendo a personale di sorveglianza.
12. Nel caso in cui il possesso di animali avvenga per fini di allevamento o comunque per scopi diversi della mera affezione (ad es. pastorizia, agricoltura,...) si applicano i limiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del DPCM 14/11/1997. Nel caso in cui la detenzione di animali avvenga per motivi affettivi, il disturbo all'occupazione e al riposo delle persone dovrà essere ridotto dal proprietario degli stessi adottando opportuni accorgimenti documentabili.
13. Commemorazioni civili e religiose. Lo svolgimento delle attività e delle manifestazioni in occasione di ricorrenze civili e religiose si intende sempre consentito.
14. Il suono delle campane, disciplinato dal concordato Stato-Chiesa è ammesso ogni volta venga svolta, o dato avviso che verrà svolta una cerimonia religiosa o civile. Il suono delle campane e di meccanismi sonori che scandiscono le ore sono ammessi. I parroci sono comunque tenuti al rispetto della Circolare n.33 del 13/05/2000 emanata dalla Conferenza Episcopale Italiana.
15. L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione ed adeguamento inerenti la conduzione e la coltivazione nonché la silvicoltura dei fondi agricoli in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6:00 alle ore 21:00.
16. Intrattenimenti musicali privati. Il titolare dell'immobile o in assenza dello stesso il locatario è ritenuto responsabile del disturbo arrecato dalle emissioni sonore derivanti dall'uso di strumenti musicali ed impianti stereofonici. Le emissioni acustiche derivanti da tali attività condotte in forma privata vengono tollerate dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 16:00 alle ore 24:00.
17. Tutte le attività comprese nel presente articolo non sono tenute a presentare alcuna domanda per l'immissione sonora dovuta all'attività svolta. L'Amministrazione comunale si riserva comunque di effettuare per proprio conto o in seguito di segnalazioni di abitanti della zona, eventuali controlli necessari alla verifica del rispetto della quiete pubblica.

CAPO V: TRAFFICO VEICOLARE

ART. 11 – DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

1. La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani di mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'ARPA in collaborazione con i competenti uffici comunali.
2. Per quanto possibile negli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto (ad esempio asfalti fonoassorbenti,...), mentre negli assi viari secondari si privilegeranno interventi di moderazione del traffico.
3. Per l'abbattimento del rumore prodotto dal traffico e da operazioni annesse si preveda di:
eseguire operazioni di carico e scarico adottando tutti i provvedimenti per contenere le emissioni acustiche;
non utilizzare radio o altri strumenti rumorosi ad alto volume;
non usare sirene e segnalatori acustici fuori dai casi di necessità;
non arrecare disturbo alla popolazione residente con comportamenti inadatti alla tutela della quiete pubblica (ad esempio: schiamazzi, brusche frenate o accelerazioni, sgommate, ...)
non tenere acceso il motore degli autoveicoli in sosta e dei ciclomotori presso edifici abitativi durante il periodo notturno dalle 22:00 alle 6:00 e presso le scuole nell'orario scolastico per più di 5 minuti.
Dei suddetti disturbi acustici verrà ritenuto responsabile il proprietario del veicolo.
4. Lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, i controlli e le eventuali sanzioni seguiranno quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.n.285, 30/04/1992).
5. La realizzazione di nuove infrastrutture di traffico veicolare (strade, parcheggi,...), nonché la realizzazione di attività produttive o commerciali o ricreative che possano indurre una variazione significativa del traffico locale saranno soggette a documentazione previsionale di impatto acustico.

CAPO VI: PRATICHE EDILIZIE

ART. 12 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Campo di applicazione. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 25 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", la documentazione di impatto acustico è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento di:

- a. opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale (ex l. n. 349/1988 e successive modifiche e integrazioni) oppure regionale, provinciale o comunale (ex l.r. n. 40/1998 e successive modifiche e integrazioni);
- b. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- d. discoteche;
- e. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f. impianti sportivi e ricreativi;
- g. ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- h. nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

2. Esclusione. Si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigianali che forniscono attività direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (ad esempio: parrucchieri, estetisti, lavanderie a secco, sartorie, pasticcerie, ...). Sono parimenti escluse dal campo di applicazione le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (ad esempio: attività orafe, assemblaggio di giocattoli, rubinetti, valvolame,...)

3. Criteri di redazione: La documentazione di impatto acustico, sottoscritta dal proponente, deve essere conforme al D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616 e deve contenere:

1. descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;

2. descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;

3. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività e loro ubicazione, nonché l'indicazione dei loro dati di targa acustici. Questi ultimi sono relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora. Dovrà essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente;

4. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate eccetera) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;

5. planimetria generale orientata ed aggiornata dell'area di studio, in scala adeguata. Nella planimetria deve essere identificata l'esatta ubicazione di quanto in progetto, del suo perimetro e delle principali sorgenti sonore presenti, con l'indicazione delle relative quote altimetriche. Deve inoltre essere fornita una descrizione delle zone confinanti con l'opera o attività, con l'identificazione degli edifici e del loro uso, dei ricettori sensibili (edifici ad uso residenziale, ospedali, scuole, ecc.) e degli spazi utilizzati da

persone o comunità potenzialmente esposti al rumore, con l'indicazione delle distanze intercorrenti dall'opera o attività stessa e le rispettive quote altimetriche;

6. indicazione della classificazione acustica dell'area di studio ai sensi dell'art. 6 della legge n. 447/1995 e degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la suddetta classificazione acustica e sia approvata formalmente la suddivisione del territorio ai sensi degli artt. 2 o 6 del D.P.C.M. 1/3/1991, si fa riferimento a quest'ultimo disposto normativo. Se non si ricade nelle condizioni precedenti occorre ipotizzare la classificazione acustica dell'area di studio secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 52/2000 e dalle relative "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" (D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85 - 3802);

7. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli ante-operam è effettuata attraverso misure articolate sul territorio secondo le modalità e le procedure definite nei criteri di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 52/2000;

8. calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di massima criticità del livello differenziale (massima emissione delle nuove sorgenti e minimo rumore residuo);

9. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante; deve essere valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli;

10. descrizione dei provvedimenti tecnici che si intendono adottare per il contenimento delle emissioni rumorose per via aerea e solida al fine di ricondurre i livelli sonori entro i limiti fissati dalla legge n. 447/95 e dai relativi decreti attuativi. La descrizione è supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;

11. esplicitazione dei limiti obiettivo da conseguire per ciascun ricettore individuato (valori assoluti di immissione, valori limite di emissione, e valori limite differenziali di immissione);

12. descrizione degli eventuali ulteriori interventi di mitigazione adottabili qualora, in fase di verifica, emergesse il superamento dei limiti fissati dalla normativa sull'inquinamento acustico;

13. eventuale programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente dopo la realizzazione di quanto in progetto;

14. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

4. Semplificazione. La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti saranno gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dall'esercizio dell'opera o attività in progetto, pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati precedentemente a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria, le informazioni omesse e le relative giustificazioni dovranno fare esplicito riferimento alla numerazione di cui sopra.

5. Casi particolari. Nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi verrà svolta, la presentazione della documentazione di impatto acustico dovrà avvenire in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di avvio dell'attività.

6. Modifiche della situazione rappresentata nella documentazione di impatto acustico. Le licenze, i permessi, i provvedimenti autorizzativi comunque denominati, le DIA richieste per la realizzazione, modifica o potenziamento delle opere o attività indicate, sono emessi previo accertamento della conformità dell'opera o attività medesima sotto il profilo acustico. Qualunque potenziamento o modifica della situazione di fatto rappresentata nella documentazione di impatto acustico - che determini un

aggravamento delle condizioni sonore dei luoghi limitrofi - costituisce presupposto per l'aggiornamento della documentazione di impatto, oppure risanamento dell'opera o attività, oppure giusto motivo di revoca del provvedimento autorizzativo. Quanto sopra deve essere opportunamente precisato nel provvedimento stesso. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale.

7. Modalità di valutazione. Nell'ambito delle procedure di prevenzione dall'inquinamento acustico, il Comune, come specificato nell'art. 14 della Legge Quadro, valuterà la correttezza della documentazione acustica che dovrà essere prodotta dai soggetti titolari di nuovi insediamenti lavorativi. Tale verifica riguarda la completezza e la correttezza formale. La valutazione scientifica della conformità acustica potrà essere demandata all'ARPA o a tecnici competenti iscritti agli elenchi regionali a supporto alle Amministrazioni Locali. L'assenza della Documentazione di Impatto Acustico può essere causa di diniego del permesso di costruire o di osservazioni circa le Denunce di Inizio Attività (D.I.A. o super D.I.A.) per carenza di documentazione essenziale.

8. Verifiche. In relazione alla rilevanza degli effetti acustici e dell'incremento del livello di rumore ambientale derivanti da quanto in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo all'esercizio dell'attività rumorosa richiedere l'esecuzione di un controllo strumentale, da eseguirsi in fase di funzionamento dell'opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, finalizzato a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla destinazione d'uso dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti (limitazioni all'esercizio).

ART.13 – VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

1. Campo di applicazione. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e dell'art. 11 della L.R. n. 52/2000, la valutazione di clima acustico deve essere presentata al Comune unitamente alla domanda per il rilascio della permesso di costruire per le nuove realizzazioni, o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività in edifici esistenti, relativamente alle seguenti tipologie di insediamenti:

- a. scuole e asili nido;
- b. ospedali;
- c. case di cura e di riposo;
- d. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e. nuovi insediamenti residenziali prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 447/1995, nonché all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 52/2000.

2. Criteri di redazione. La relazione di valutazione di clima acustico deve contenere:

1. descrizione della tipologia dell'insediamento in progetto, della sua ubicazione e del contesto in cui viene inserito;
2. documentazione concernente la particolare cura posta nell'ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché la distribuzione funzionale degli ambienti all'interno di ciascun edificio, nel caso di insediamenti complessi, al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno;
3. planimetria generale dell'area di ricognizione, orientata e aggiornata, in scala adeguata in cui sia indicata l'esatta ubicazione dell'insediamento in progetto, il suo perimetro e l'ubicazione delle sorgenti sonore che hanno effetti non trascurabili sull'insediamento stesso, con l'indicazione delle relative quote altimetriche;
4. indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di ricognizione e del territorio limitrofo ai sensi dell'art. 6 della legge n. 447/1995 e degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione acustica definitiva il proponente dovrà ipotizzare le classi acustiche attribuibili all'area destinata all'insediamento e al territorio limitrofo, seguendo le indicazioni

della L.R. n. 52/2000 e delle relative "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" (D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85-3802);

5. elencazione e descrizione delle principali sorgenti sonore presenti nell'area di ricognizione (tipologia, orari di funzionamento, eccetera);

6. quantificazione dei livelli assoluti di immissione per il periodo diurno e notturno (L_{AeqTR}) esistenti ai confini e all'interno dell'area destinata all'insediamento in progetto. Nel caso in cui il contributo delle infrastrutture dei trasporti non sia trascurabile (si veda in proposito il paragrafo 2) tale quantificazione deve essere effettuata separatamente per le infrastrutture stesse e per le rimanenti sorgenti sonore. La rappresentazione dei dati può avvenire in modo puntuale o attraverso mappe acustiche ed evidenziare eventuali variazioni di livello sonoro superiori a 3dB(A);

7. ove la variabilità nel tempo o le peculiari caratteristiche del rumore rendano il solo livello assoluto di immissione non sufficientemente rappresentativo del fenomeno acustico, dovranno essere forniti i valori di altri descrittori, quali i Livelli equivalenti ponderati A orari (time history), i livelli percentili LN (preferibilmente L1, L10, L50, L90, L99), le descrizioni statistiche dei livelli, l'analisi in frequenza;

8. calcolo previsionale del livello differenziale diurno e notturno, all'interno o in facciata dell'insediamento in progetto, conseguente alle emissioni sonore delle sorgenti tenute al rispetto del valore limite differenziale; la previsione è effettuata, qualora nell'area di ricognizione siano presenti sorgenti sonore rilevanti sotto questo profilo, nelle condizioni di potenziale massima criticità (massima emissione della sorgente e minimo rumore residuo) esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;

9. indicazione delle eventuali modifiche dei percorsi e delle variazioni dei flussi di traffico generate dall'insediamento in progetto;

10. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento in progetto con i livelli di rumore esistenti;

11. verifica dei requisiti acustici passivi dell'insediamento con i livelli di rumore esistenti;

12. descrizione degli interventi di mitigazione da realizzare per rendere compatibile il clima acustico dell'insediamento in progetto e quantificazione dei benefici previsti;

13. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la valutazione di clima acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

3. Semplificazione. La valutazione di clima acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono le sorgenti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dalle sorgenti sonore e dalle attività rumorose presenti nell'area di ricognizione, pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati al paragrafo 5 a condizione che nella relazione sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria, le informazioni omesse e le relative giustificazioni dovranno fare esplicito riferimento alla numerazione del paragrafo 2.

4. Verifiche. Nel caso in cui per ottenere la compatibilità acustica dell'insediamento in progetto sia necessaria la realizzazione di interventi di mitigazione, tenuto conto della rilevanza degli effetti acustici subiti dall'insediamento in progetto e del grado di incertezza nelle previsioni di riduzione dei livelli sonori derivanti da tali interventi, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere l'esecuzione di un controllo strumentale di verifica dopo che gli interventi di mitigazione sono stati realizzati ed eventualmente imporre ulteriori interventi o limitazioni all'opera.

5. Modalità di valutazione: Il Comune, sulla scorta delle indicazioni contenute nella tabella 1 allegata, verifica la compatibilità acustica dell'insediamento in progetto.

ART.14 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

1. Il decreto 5/12/97, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

2. Ai fini dell'applicazione del decreto, vengono distinte le categorie indicate in tabella A allegata al decreto stesso:

- categoria A edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

3. Campo di applicazione: I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione totale o parziale, limitatamente alle categorie sopraelencate, in fase di richiesta di provvedimento edilizio e/o DIA dovranno essere corredati del progetto di isolamento acustico (preventivo) redatto da tecnico competente in acustica ambientale finalizzato al rispetto dei Requisiti Acustici Passivi (R.A.P.), nonché della certificazione finale contenente i valori della prova strumentale effettuata ad opere concluse.

4. Regime Transitorio. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art.3 comma 1 lettera f) L.447/95, ai fini del graduale raggiungimento delle conoscenze tecniche e pratiche per l'adeguamento ai requisiti di legge, in via esclusiva per un anno dalla data di approvazione del presente Regolamento si ritiene sufficiente un'autocertificazione sostitutiva del progetto acustico, in cui il professionista incaricato attesti la previsione di rispetto dei requisiti acustici passivi richiesti dal DPCM 5/12/97 (vedasi Modulo D in allegato al Capo VIII). Realizzata l'opera, il Comune richiederà un'autocertificazione finale che attesti il rispetto dei requisiti (vedasi Modulo E in allegato al Capo VIII).

5. Semplificazioni. Nel caso di fabbricati uni/bi-familiari, il Comune riterrà sufficiente l'autocertificazione finale di cui al capo VIII.

6. Verifiche. Il Comune può richiedere la presentazione del collaudo acustico o provvedere ad effettuare, con l'eventuale supporto tecnico dell'Arpa o di tecnici competenti in acustica ambientale, controlli a campione per verificare il rispetto dei requisiti acustici passivi ex d.p.c.m. 5/12/97.

7. Casi particolari: In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il Comune può ordinare la sospensione dei lavori. In caso di accertamento di difformità su opere terminate, il Comune può ordinare, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge. Il Comune, con i provvedimenti mediante i quali ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, fisserà il termine per la regolarizzazione. L'assenza della documentazione richiesta può essere causa di diniego del permesso di costruire o di osservazioni circa le Denunce di Inizio Attività (D.I.A. o super D.I.A.) per carenza di documentazione essenziale e/o sospensione del procedimento di rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.

CAPO VII: SISTEMA SANZIONATORIO

ART.15 – ORDINANZE

1. In caso di contestazione di superamento dei limiti previsti dalle norme vigenti il Comune può disporre con propria ordinanza il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
2. Il Comune può disporre con propria ordinanza:
 - limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose che si svolgano in aree aperte al pubblico, non già considerate nel presente regolamento,
 - particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporaneamente autorizzate in deroga.

ART.16 – CONTROLLI E SANZIONI

1. All'Ufficio Tecnico Comunale/Settore Tutela Ambientale/Settore Lavori Pubblici spetta:
 - l'esame della documentazione tecnica accertante il superamento dei limiti di zonizzazione per attività esistenti e del piano di risanamento presentato dal responsabile dell'attività stessa;
 - l'esame della documentazione previsionale di impatto acustico;
 - l'esame della valutazione previsionale di clima acustico;
 - l'esame della documentazione di verifica dei requisiti acustici degli edifici;
 - l'esame delle richieste di autorizzazioni in deroga per attività di cui agli Art. 7, 8 e 9 del presente regolamento.
 2. Alla Polizia Municipale spetta:
 - l'accertamento del rispetto degli orari;
 - l'accertamento del rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento;
 - l'accertamento del rispetto delle eventuali prescrizioni integrative previste dal Comune.
 3. All'ARPA spetta:
 - la rilevazione fonometrica di controllo e la valutazione dei dati.
 4. L'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge n. 447/1995 e di quelle previste dal presente regolamento spettano alla Polizia Municipale.
 5. Oltre alle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge n. 447/1995 che prevedono:
 - Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 (ordinanza contingibile e urgente), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1032,91 (lire 2.000.000) a € 10329,14 (lire 20.000.000).
 - Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,45 (lire 1.000.000) a 5164,57 (lire 10.000.000).
 - La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 L.447/95 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune è punita con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 (lire 500.000) a € 10329,14 (lire 20.000.000).
- si richiamano le seguenti sanzioni amministrative:
- In base all'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'Art. 7-bis della legge n.3 del 16/01/2003, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
 - I sopraelencati importi sono raddoppiati in caso di recidiva.

ART.17 – COORDINAMENTO CON ALTRE NORMATIVE

1. In caso di incongruenza tra il presente regolamento e altri regolamenti o normative di legge, anche di successiva approvazione, si richiede verifica di entrambe le norme e il rispetto della più restrittiva e cautelativa.

CAPO VIII: MODULISTICA

Mod. A

Spett.le
Comune di Monteu Roero

Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica per lo svolgimento di manifestazione all'aperto a carattere temporaneo

ASSOCIAZIONE O SOCIETÀ	
Denominazione:	
Sede legale:	
Telefono:	

Il sottoscritto		
Nato a		Il
Domiciliato a		Via:
Telefono:		
Nella qualità di	Responsabile Presidente Altro: _____	

CHIEDE

Ai sensi della Legge n.447/95 art.6 comma 1 lettera h, e della L.R. 20 ottobre 2000 n.52 art.9, l'autorizzazione in deroga ai limiti del Piano di Classificazione Acustica per l'utilizzo di sorgenti di inquinamento acustico in occasione della manifestazione

_____, da svolgersi in questo
Comune in Via/Piazza _____.

A tale scopo e sotto la propria responsabilità

DICHIARA

TIPO DI ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

ORARIO DI MANIFESTAZIONE

DALLE ORE _____ ALLE ORE _____

MODALITÀ DI CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ

Continua

Interruzione dell'attività dalle ore _____ alle ore _____

IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

APPRESTAMENTI PREVISTI PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI

AFFLUSSO PREVISTO DI PERSONE

DISTANZA MINIMA DA RICETTORI SENSIBILI (m)

Scuole (solo se in orario scolastico)

_____ (m)

Casa di cura o di riposo

_____ (m)

Luoghi di culto (solo se in orario di riti religiosi)

_____ (m)

Parchi (ad esclusione del verde di quartiere)

_____ (m)

DISTANZA MINIMA DA EDIFICI RESIDENZIALI (m)

LIMITI DI EMISSIONE DIURNA E NOTTURNA DI ZONA

Classe I	45 dBA	35 dBA
Classe II	50 dBA	40 dBA
Classe III	55 dBA	45 dBA
Classe IV	60 dBA	50 dBA
Classe V	65 dBA	55 dBA
Classe VI	65 dBA	65 dBA

FIRMA

Mod. B

Spett.le

Comune di Monteu Roero

Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica per lo svolgimento di attività di cantiere

IMPRESA
Denominazione:
Sede legale:
N° registro imprese
Telefono:

Il sottoscritto		
Nato a		Il
Domiciliato a		Via:
Telefono:		
Nella qualità di	Legale Rappresentante Altro: _____	

CHIEDE

Ai sensi della Legge n.447/95 art.6 comma 1 lettera h, e della L.R. 20 ottobre 2000 n.52 art.9, l'autorizzazione in deroga ai limiti del Piano di Classificazione Acustica per l'utilizzo di sorgenti di inquinamento acustico in occasione dei lavori di

_____, da eseguirsi in questo
comune in Via/Piazza _____

Provvedimento edilizio (D.I.A. o Permesso di Costruire, ...) _____

A tale scopo e sotto la propria responsabilità
DICHIARA

DURATA DEI LAVORI (NUMERO DI GIORNI)

--

A FAR DATA DA....A

--

ORARIO DI LAVORAZIONE

DALLE ORE _____ ALLE ORE _____

IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

--

APPRESTAMENTI PREVISTI PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI

--

DISTANZA MINIMA DA RICETTORI SENSIBILI (m)

Scuole (solo se in orario scolastico)	_____ (m)
Casa di cura o di riposo	_____ (m)
Luoghi di culto (solo se in orario di riti religiosi)	_____ (m)
Parchi (ad esclusione del verde di quartiere)	_____ (m)

DISTANZA MINIMA DA EDIFICI RESIDENZIALI (m)

--

LIMITI DI EMISSIONE DIURNA DI ZONA

Classe I	45 dBA	35 dBA
Classe II	50 dBA	40 dBA
Classe III	55 dBA	45 dBA
Classe IV	60 dBA	50 dBA
Classe V	65 dBA	55 dBA
Classe VI	65 dBA	65 dBA

FIRMA

ALLEGATI

Valutazione d'impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale.

Mod. C

Spett.le

Comune di Monteu Roero

Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica per lo svolgimento di attività sportive rumorose

ASSOCIAZIONE O SOCIETÀ
Denominazione:
Sede legale:
Telefono:

Il sottoscritto		
Nato a		Il
Domiciliato a		Via:
Telefono:		
Nella qualità di	Responsabile Presidente Altro: _____	

CHIEDE

Ai sensi della Legge n.447/95 art.6 comma 1 lettera h, e della L.R. 20 ottobre 2000 n.52 art.9, l'autorizzazione in deroga ai limiti del Piano di Classificazione Acustica per l'utilizzo di sorgenti di inquinamento acustico in occasione della manifestazione

_____ , da svolgersi in questo
Comune in Via/Piazza _____ o lungo le strade

A tale scopo e sotto la propria responsabilità

DICHIARA

TIPO DI ATTIVITÀ

--

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

--

ORARIO DI MANIFESTAZIONE

DALLE ORE _____ ALLE ORE _____

MODALITÀ DI CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ

Continua

Interruzione dell'attività dalle ore _____ alle ore _____

IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

--

APPRESTAMENTI PREVISTI PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI

--

AFFLUSSO PREVISTO DI PERSONE

--

DISTANZA MINIMA DA RICETTORI SENSIBILI (m)

Scuole (solo se in orario scolastico) _____ (m)

Casa di cura o di riposo _____ (m)

Luoghi di culto (solo se in orario di riti religiosi) _____ (m)

Parchi (ad esclusione del verde di quartiere) _____ (m)

DISTANZA MINIMA DA EDIFICI RESIDENZIALI (m)

--

LIMITI DI EMISSIONE DIURNA E NOTTURNA DI ZONA

Classe I	45 dBA	35 dBA
Classe II	50 dBA	40 dBA
Classe III	55 dBA	45 dBA
Classe IV	60 dBA	50 dBA
Classe V	65 dBA	55 dBA
Classe VI	65 dBA	65 dBA

FIRMA

Mod. D

Spett.le

Comune di Monteu Roero

Dichiarazione in fase progettuale in materia di rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997

Il sottoscritto Tecnico abilitato			
Con studio in Via/Loc.		N.	
Comune di			
Iscritto all'Albo, Ordine, Collegio de			
Provincia di			
Alla posizione n.			
Nella sua qualità di			
Delle opere edilizie da realizzare su immobile nel comune di Monteu Roero in Via/Loc.		N.	
A Catasto al Foglio		Mappale/i	
Di proprietà di			
Per cui è stato richiesto il seguente provvedimento autorizzativi	<i>Specificare tipo, numero di protocollo, data di presentazione della richiesta</i>		

Sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti richiamate nell'art. 76 del medesimo decreto

ASSEVERA CHE

- l'opera classificata ai sensi dell'art.2 D.P.C.M.05/12/1997 in categoria _____.

Classificazione degli ambienti abitativi

CATEGORIA	DESCRIZIONE
A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
B	Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

- l'opera è stata progettata per garantire il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici così come previsto dall'attuale normativa di legge, valutando esclusivamente i seguenti descrittori:

- ☐ L'indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata
- ☐ L'indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato
(in presenza di due o più unità immobiliari distinte sovrapposte)
- ☐ L'indice del potere fonoisolante apparente di partizione tra ambienti
(in presenza di due o più unità immobiliari distinte adiacenti)
- ☐ Il livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo
(per ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici,...)
- ☐ Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A per i servizi a funzionamento continuo
(per impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento)
- ☐ Il tempo di riverberazione
(per attività scolastiche)

Luogo e data

Il dichiarante

Ai sensi dell'art.38 DPR 445/2000 la dichiarazione sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità all'ufficio competente.

Mod. E

Spett.le

Comune di Monteu Roero

**Dichiarazione finale in materia di rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi del D.P.C.M.
05/12/1997**

Il sottoscritto			
Nella sua qualità di			
Delle opere edilizie da realizzare su immobile nel comune di Monteu Roero in Via/Loc.			N.
A Catasto al Foglio		Mappale/i	
Di proprietà di			
Per cui è stato emesso il seguente provvedimento autorizzativi	<i>Specificare tipo, numero, data di rilascio</i>		

Sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti richiamate nell'art. 76 del medesimo decreto

ASSEVERA CHE

L'intervento è stato collaudato acusticamente con opportuna strumentazione regolarmente certificata così come previsto dal DPCM 05/12/1997.

Luogo e data

Il dichiarante

Ai sensi dell'art.38 DPR 445/2000 la dichiarazione sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità all'ufficio competente.

Spett.le
Comune di Monteu Roero

Esposto per inquinamento acustico

Il sottoscritto	
Nato a	Il
Domiciliato a	Via:
Telefono:	
In nome proprio	
Per conto del/della sig./sig.ra _____ domiciliato in Via/Piazza _____	
In qualità di Amministratore del Condominio sito in Via/Piazza _____	
Per conto degli abitanti del/i condominio/i sito/i in Via/Piazza _____ (si allega raccolta di firme)	

INOLTRA ESPOSTO PER INQUINAMENTO ACUSTICO CAUSATO DA

Denominazione dell'insediamento o infrastruttura
Sede Legale
Legale Rappresentante
Ubicazione dell'insediamento o infrastruttura

TIPOLOGIA DI SORGENTE

Attività industriale	Attività artigianale
Attività di servizi	Attività professionale
Infrastruttura ferroviaria	Infrastruttura stradale
Attività commerciale	Attività agricola
Altro:	

SORGENTE SPECIFICA DI RUMORE

Impianto produttivo	Impianto tecnologico
Movimentazione materiali	Lavorazione manuale o con attrezzature portatili
Transito mezzi	Altro _____

DESCRIZIONE SORGENTE DI RUMORE

--

UBICAZIONE SORGENTE DI RUMORE

All'interno dell'edificio
All'esterno
Altro _____

CARATTERISTICHE DELLA SORGENTE DI RUMORE

La sorgente risulta attiva nel periodo di riferimento ☐ Diurno (06:00 – 22:00) ☐ Notturno (22:00 – 06:00) ☐ Diurno e notturno
La sorgente emette in modo ☐ Continuo ☐ Intermittente ☐ Vario
Il rumore prodotto risulta ☐ Costante ☐ Ciclico ☐ Variabile
In quali periodi si verifica il disturbo? Ora _____ Giorni _____ Mesi _____

La durata complessiva del rumore nell'arco del periodo diurno è

- ☐ Inferiore a 15 minuti
- ☐ Superiore a 15 minuti e inferiore ad 1 ora
- ☐ Superiore ad 1 ora
- ☐ La sorgente è attiva solo nel periodo notturno

TIPOLOGIA DELL' INSEDIAMENTO ESPOSTO

Abitazione privata

Gruppo di abitazioni private

Condominio

Scuola

Ospedale

Casa di riposo

Altro:

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Classe acustica area esposta _____

Classe acustica area sorgente _____

COMUNICAZIONE ALTRI ENTI

Sono state interpellate altre strutture pubbliche dall'esponente? Se sì, quali?

Polizia Municipale

ASL

Provincia di Cuneo

ARPA Dipartimento Provinciale di Cuneo

Altro

DISPONIBILITÀ AD EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO

I rilievi fonometrici indispensabili per la definizione del procedimento in oggetto dovranno essere eseguiti presso il domicilio del/la Sig./Sig.ra _____ in
Via/Piazza _____ tel. _____

A tal fine il/la sottoscritto/a si impegna, sin da ora, a consentire l'accesso dei tecnici dell'ARPA PIEMONTE per l'effettuazione di tali rilievi.

_____, li _____

FIRMA

ALLEGATI

Raccolta di firme

RACCOLTA DI FIRME

NUMERO PROGRESSIVO	NOME COGNOME (IN STAMPATELLO)	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO E N.TELEFONO	FIRMA

ESPOSTO RICEVUTO DA (riservato all'ufficio)

Settore _____	
Ricevente _____	Sigla _____
Data _____	Alle ore _____

Spett.le
A.R.P.A.

Lettera di accompagnamento di esposto per inquinamento acustico

In merito all'esposto presentato in data _____ dal/lla
Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il
_____/_____/_____, residente/domiciliato a _____ in
Via/Piazza _____

SI RENDE NOTO CHE

Il Comune di _____ ha tentato di risolvere la causa del disagio con
il sopralluogo della polizia municipale mediante:

- ☐ la soluzione di liti di vicinato;
- ☐ la mitigazione dell'ipersensibilità dell'esponente;
- ☐ l'informazione al titolare dell'attività responsabile dell'inquinamento acustico sugli
adempimenti previsti dall'attuale normativa.

Il titolare dell'attività responsabile dell'inquinamento acustico a seguito dei solleciti da parte del
Comune ed

- ☐ è intervenuto, provvedendo ad inserire accorgimenti tecnici nel ciclo di produzione,
- ☐ non si è ancora attualmente attivato nel migliorare il clima acustico generale
- ☐ ha intrapreso un piano di risanamento acustico aziendale

Non essendosi tutt'oggi registrato un sensibile miglioramento del clima acustico presso l'area già
precedentemente disturbata,

SI RICHIEDE L'INTERVENTO DEI TECNICI ARPA

A tal proposito si informa che questo comune ha/non ha emanato regolamenti o norme in materia
di acustica, ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica con D.C. n.

_____ in data _____ ha/non ha avviato Piano di Risanamento
Acustico comunale e l'area disturbata rientra nella classe _____ e la sorgente di rumore in
classe _____.

Si comunica altresì che l'importo di un'eventuale sanzione potrà essere versato presso la Banca _____, alle seguenti coordinate bancarie:

CIN _____

ABI _____

CAB _____

CONTO _____

Per ogni informazione in merito, si prega di rivolgersi al Sig. _____ (tel. _____) nei seguenti orari _____

_____, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ALLEGATI

Estratto di Piano di Classificazione Acustica

AVVISO DI DEPOSITO

Si informa la cittadinanza che presso la Segreteria comunale è depositato per 15 giorni, a partire dal _____, lo schema di "Regolamento acustico comunale".

Chiunque ne abbia interesse ne può prendere visione e presentare osservazioni e memorie entro il _____.